





**STATUTO
DEL MOVIMENTO
POLITICO
DIREZIONE ITALIA**

ART. 1 - FINALITÀ

È costituita l'Associazione Movimento politico Direzione Italia.

Il Movimento intende rappresentare un soggetto innovativo e riformatore, alternativo e competitivo con la sinistra per l'affermazione dei Valori della civiltà occidentale.

Il Movimento adotta una conduzione collegiale e pratica la più ampia democrazia interna.

In particolare, il Movimento opera per il rafforzamento delle ragioni della libertà, della libera scelta delle persone, delle famiglie e delle imprese; in questo senso, si impegna per ridurre e limitare la presenza dello Stato nelle scelte della persona e delle famiglie, così come nella volontà di organizzare e gestire ogni forma di intrapresa in una corretta economia di mercato.

Il Movimento lavora per la tutela e la promozione di ogni ceto sociale, in modo particolare per quanti oggi sono privi di adeguata rappresentanza politica: piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, partite iva, professionisti, lavoratori autonomi e del privato, nuove povertà così come per la parte virtuosa del pubblico impiego pensionati e disoccupati, con particolare attenzione alle prospettive delle giovani generazioni italiane.

Il Movimento persegue la riduzione della pressione fiscale, la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, la riduzione del debito pubblico, la semplificazione amministrativa e l'affermazione in seno all'Unione Europea dell'interesse nazionale e del principio della rinegoziazione dei Trattati.

Sul piano internazionale, il Movimento ha a cuore i valori della promozione della libertà, della democrazia, dei diritti umani, del contrasto alle dittature e della tutela delle minoranze politiche e religiose unitamente all'affermazione dell'interesse nazionale e delle ragioni dei cittadini; in particolare, il Movimento opera al fine di salvaguardare le radici liberali e cristiane dell'Italia e dell'Europa.

I membri del Parlamento Europeo, del Parlamento Italiano, dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali e Municipali che aderiscono al Movimento si impegnano a sostenere, con la loro azione politica, tali principi.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al Movimento le cittadine ed i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta ed abbiano compiuto i 16 anni di età.

Possono partecipare al Movimento anche Associazioni, Comitati, Fondazioni ed altre forme associative.

Si può partecipare al Movimento Politico in qualità di soci o di simpatizzanti di cui al successivo art. 3.

La richiesta di adesione va compilata e sottoscritta e può essere inoltrata anche per via telematica.

Ogni partecipante può prendere parte al dibattito ed alla formazione delle proposte politiche del Movimento.

Ad ogni socio, persona fisica, secondo le disposizioni del Regolamento, deve essere garantita la possibilità di avanzare la propria candidatura per accedere agli Organi interni del Movimento o per l'elezione agli Organi istituzionali.

Il Movimento ha natura confederale. Il Movimento garantisce altresì adeguata organizzazione interna al fine di dotarsi di un proprio movimento femminile e di una autonoma organizzazione giovanile, con apposito regolamento e in coerenza con il presente statuto.

Infine, nella condivisione dei principi e degli elementi programmatici, la partecipazione al Movimento è compatibile con altra associazione che svolga attività territoriale e persegua principi e valori coerenti con quelli del Movimento.

ART. 3 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E DEI SIMPATIZZANTI

Ogni iscritto è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli Organi statutari, e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalità del Movimento.

I soci, oltre a partecipare liberamente a tutte le attività del Movimento e ad esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto, sono i soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo per le cariche interne.

L'elettorato passivo è riservato ai soci persona fisica. In ogni caso, deve essere garantita la presenza delle minoranze e favorita la parità di genere.

La qualità di iscritto si perde, con effetto immediato:

- per dimissioni volontarie, presentate per iscritto;
- per decadenza, a seguito di mancato pagamento delle quote associative nei termini previsti dall'apposito Regolamento;
- per espulsione, inflitta a seguito di motivato provvedimento disciplinare.

ART. 4 - EMBLEMA E SEDE

La sede legale del movimento è in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 18.

Il simbolo è così descritto [notaio].

ART. 5 - IL PROGRAMMA

Il Movimento determina le linee guida per la costituzione del programma per il patto confederale, mediante delibera del Consiglio Nazionale ed espressione di conformità da parte della Direzione nazionale.

ART. 6 - GLI ORGANI

Tutti gli organi e le cariche politiche sono elettive, compreso il Collegio dei Probiviri.

Il diritto di voto è esercitato dai soci persone fisiche e dalle associazioni, in ragione di un voto ad iscritto.

ART. 7 - ORGANI NAZIONALI

Sono Organi Nazionali del Movimento:

- Il Presidente Nazionale
- La Direzione Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Tesoriere Nazionale
- Il Revisore dei conti
- Il Congresso Nazionale

Fino al primo Congresso Nazionale elettivo, che si dovrà comunque tenere entro e non oltre il 2018, si dà mandato al Presidente Nazionale del Movimento politico ed alla Direzione Nazionale, eletti dal Congresso fondativo, di nominare il Tesoriere Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Revisore dei Conti, il Consiglio Nazionale e i Responsabili di Settore.

Il Presidente Nazionale del Movimento politico è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche richieste dagli Enti istituzionalmente competenti.

ART. 8 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, secondo le modalità previste dallo Statuto e da apposito regolamento.

Egli ha la rappresentanza politica del Movimento, ne dirige l'organizzazione, collegialmente con la Direzione Nazionale, ne governa le politiche in coerenza coi programmi del Movimento così come deliberati dagli organi dello stesso.

Può deferire per motivi disciplinari ogni associato, adottando anche provvedimenti urgenti ed immediati in attesa delle decisioni degli organi disciplinari.

Il Presidente può, previo parere della DIREZIONE NAZIONALE e sentiti gli organi locali, disporre lo scioglimento degli stessi, o di parte di essi e la nomina di commissari in casi straordinari, urgenti e motivati.

Il Presidente ha, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- coordina e dirige collegialmente con la Direzione Nazionale l'attività del Movimento;
- ha la rappresentanza legale e processuale del Movimento;
- è il candidato premier o il candidato del Movimento ad eventuali competizioni primarie;
- presenta, personalmente o per procura, per mezzo del Tesoriere o di altri procuratori speciali, le liste ed i contrassegni elettorali per le elezioni ed autorizza l'uso dell'emblema del Movimento.
- partecipa a tutti gli Organi Nazionali del partito, ad eccezione di quelli disciplinari.

In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità da parte del Presidente in carica, Il Presidente del Consiglio Nazionale, che assume la guida del Movimento per l'ordinaria amministrazione, convoca entro 60 giorni il Consiglio Nazionale per eleggere il nuovo Presidente, sino a nuovo congresso immediatamente convocato.

Ogni socio può presentare la propria candidatura a Presidente nazionale.

ART. 9 - DIREZIONE NAZIONALE

È l'Organo politico che collabora con il Presidente Nazionale al Governo del Movimento.

È convocata e presieduta dal Presidente nazionale del Movimento politico.

È composta dal Presidente Nazionale, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dai Presidenti dei Gruppi Parlamentari Nazionali, dal Capo delegazione al Parlamento Europeo, dal Tesoriere, da 25 membri eletti dal Consiglio Nazionale. Ne fanno inoltre parte i Parlamentari europei e nazionali e i Coordinatori regionali.

La sua durata è contestuale a quella del Presidente Nazionale. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno dei componenti cessi dalla carica, viene immediatamente sostituito con il primo dei non eletti.

La Direzione Nazionale è convocata di regola a cadenza trimestrale e ove occorra senza preavviso.

I suoi membri fanno parte di diritto degli altri organi politici anche territoriali del Movimento.

La Direzione Nazionale può attribuire deleghe specifiche ai suoi componenti.

Approva le liste elettorali e le candidature, comunque selezionate tramite consultazione fra i soci.

Approva il rendiconto annuale.

Approva il Regolamento congressuale.

ART. 10 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale, composto da un minimo di 100 e da un massimo di 150 componenti, è eletto dal Congresso Nazionale con metodo democratico, salvo quanto previsto dal precedente art. 7.

Elegge al proprio interno il suo Presidente.

Esprime le linee guida dell'indirizzo politico e gli argomenti programmatici per il Movimento Politico, sui quali esprime conformità la Direzione Nazionale.

Il Consiglio elegge il Presidente Nazionale e 25 membri della Direzione Nazionale, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento che deve essere approvato dalla Direzione Nazionale almeno 60 giorni prima della data di convocazione del Consiglio. Modifica direttamente lo Statuto o delega espressamente a ciò la Direzione Nazionale.

Il Consiglio è convocato, con cadenza semestrale, dal suo Presidente e su delibera della Direzione Nazionale; è altresì convocato ogni qualvolta lo si reputi necessario, su richiesta della maggioranza dei componenti la Direzione Nazionale.

Tutte le delibere del Consiglio devono essere approvate a maggioranza dei presenti.

In occasione del primo Congresso nazionale, il Presidente del Movimento politico è eletto direttamente dal Congresso.

ART. 11 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dal Congresso Nazionale, è l'Organo cui è affidato il compito di valutare, con decisioni di carattere stragiudiziale, i casi di presunta violazione delle norme da parte degli iscritti al Movimento, ovvero sull'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione delle norme statutarie. L'azione disciplinare prende l'avvio unicamente su denuncia o segnalazione da parte del Presidente Nazionale, o degli Organi del Movimento.

I singoli soci, ove le loro istanze non siano avanzate dagli Organi locali o nazionali di diretto riferimento, possono fare istanza al Presidente Nazionale il quale decide in maniera inappellabile se investire il Collegio del compito di istruire l'azione disciplinare.

I ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto. Entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare, viene data notizia all'interessato tramite raccomandata o posta telematica certificata. L'interessato, nell'ulteriore termine di 10 giorni, ha facoltà di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato.

Il giudizio non può durare oltre 50 giorni dall'atto di presentazione. Se entro il termine previsto il Collegio non si esprime, il procedimento a carico dell'iscritto decade.

Il componente più anziano provvede alla prima convocazione dell'Organo che procederà, come primo atto, all'elezione al suo interno di un Presidente.

Il Presidente dell'Organo convocherà il Collegio in ogni caso di necessità e comunque in presenza di reclami sul suo operato.

Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei componenti e i suoi provvedimenti hanno carattere vincolante per i soci.

In relazione alle circostanze oggettive e soggettive, il Collegio, ove non ritenga di procedere all'archiviazione, adotta le seguenti sanzioni:

- il richiamo;
- la sospensione dalla qualità di socio, per un tempo non superiore a tre mesi;
- la dichiarazione di cessazione dell'appartenenza al Movimento;
- l'espulsione, nei casi di indegnità o di danno grave al prestigio del Movimento;
- l'annullamento degli atti eventualmente posti in essere.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato fino all'esaurimento del giudizio, salva diversa esplicita decisione "ad hoc" da parte della Direzione Nazionale.

Il Collegio redige un proprio Regolamento interno che dovrà comunque sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale; tale regolamento dovrà prevedere necessariamente le procedure di ricorso, che assicurino il diritto di difesa ed il rispetto del principio del contraddittorio.

Prima dell'emanazione del predetto Regolamento, il Collegio non potrà assumere nessun provvedimento.

Il lodo del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

ART. 12 - IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale, massima espressione del Movimento politico, viene indetto, di norma, con cadenza triennale, dalla Direzione nazionale.

Provvede a determinare, con apposito documento approvato dall'Assemblea, la linea politica del Movimento.

Elegge:

- Il Presidente Nazionale
- La Direzione Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Tesoriere Nazionale
- Il Revisore dei conti

Il Congresso si svolge secondo apposito Regolamento, redatto ed approvato dalla Direzione Nazionale, fatto salvo il Congresso istitutivo del Movimento politico.

All'inizio del Congresso, su proposta di un Parlamentare del Movimento, viene eletto il Presidente del Congresso ed insediata la Direzione del Congresso.

ART. 13 - IL TESORIERE ED IL BILANCIO

Il Tesoriere viene eletto dalla Direzione Nazionale con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Presidente Nazionale. Dura in carica per 3 anni e può essere rieletto soltanto per un altro mandato.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessa dalla carica prima del termine, il Presidente Nazionale nomina un nuovo Tesoriere che resta in carica sino alla successiva convocazione della Direzione Nazionale.

Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, contabile e patrimoniale del Movimento; è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Il Tesoriere, solo su delega o per impedimento del Presidente, ha la rappresentanza legale del partito ed ha comunque i poteri di firma solo per tutti gli atti inerenti le proprie funzioni. A tal fine, compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Movimento.

Svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento.

Esegue le delibere della Direzione Nazionale; dispone le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l'accensione di mutui, la richiesta di affidamenti, i pagamenti, l'incasso dei crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione di eventuali contributi.

Su procura del Presidente Nazionale, presenta le candidature ed i contrassegni elettorali.

Presenta al Parlamento la richiesta di poter usufruire di rimborsi o contributi eventualmente dovuti per legge ed effettua la riscossione dei medesimi.

Al termine di ciascun anno, sottopone alla Direzione Nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente. Coordina l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informa periodicamente l'Ufficio di Presidenza sulla situazione economico finanziaria.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Tesoriere sottopone alla Direzione Nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo, è sottoposto all'approvazione della Direzione Nazionale entro il successivo 31 dicembre.

Il Tesoriere predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dalla Direzione Nazionale e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge; predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi, e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta gestione amministrativa del Movimento.

Ogni organo periferico, benché dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Tesoriere ed alle norme presenti nel Regolamento di Amministrazione; il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Il Tesoriere nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 28-29 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il Tesoriere partecipa ai lavori degli Organi Nazionali del Movimento.

ART. 14 - IL REVISORE DEI CONTI

Il controllo sulla gestione amministrativa é esercitato da un Revisore dei Conti interno al Movimento, eletto dalla Direzione Nazionale tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile, e redige la Relazione sulla regolarità contabile da allegare al Rendiconto annuale. Può essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il Tesoriere lo ritenga opportuno, o quando il Presidente nazionale del Movimento ne faccia esplicita richiesta.

Il Revisore dei Conti dura in carica per tre anni e può essere rinominato, per un solo altro mandato.

TITOLO III GLI ORGANI TERRITORIALI

ART. 15 - IL COORDINATORE ED IL COORDINAMENTO REGIONALE

Il Coordinatore Regionale è eletto, di norma, con le stesse scadenze e modalità del Presidente Nazionale, dai Soci iscritti nella Regione di riferimento.

Il Coordinatore regionale nomina e revoca il Tesoriere regionale

Ogni socio può presentare la propria candidatura a Coordinatore regionale, purché non sia privo di significativi legami politici col territorio di riferimento.

Il Coordinamento regionale è composto dal Coordinatore regionale e dai coordinatori territoriali. Vi partecipano i parlamentari, i consiglieri regionali, i sindaci, gli assessori, i capigruppo dei consigli comunali dei comuni con più' di 15000 abitanti i membri della direzione nazionale e del consiglio nazionale della regione di competenza.

Determina, in coerenza con le direttive nazionali, l'azione politica sul territorio del Movimento.

Approva i bilanci consuntivi e preventivi redatti ed illustrati dal Tesoriere Regionale.

Il coordinamento regionale propone i programmi per l'elezione del presidente della regione e del consiglio regionale, nonché per le candidature a sindaco del capoluogo di Provincia.

Propone inoltre le relative candidature che dovranno essere espresse da opportune consultazioni democratiche.

Ratifica le proposte del coordinamento territoriale per l'elezione dei comuni capoluogo di provincia.

ART. 16 - IL COORDINATORE ED IL COORDINAMENTO TERRITORIALE

Il Coordinatore Territoriale è eletto, di norma, con le stesse scadenze e modalità del Presidente Nazionale, dai Soci iscritti nel territorio provinciale di riferimento.

Il Coordinatore Territoriale nomina e revoca il Tesoriere territoriale.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Coordinatore Territoriale, purché non sia privo di significativi rapporti politici col territorio.

Il coordinamento territoriale è costituito da un rappresentante per gli eletti nei Comuni con più di 15.000 abitanti e dai Capigruppo dei Comuni inferiori.

Determina, in coerenza con le direttive nazionali, l'azione politica sul territorio del Movimento.

Approva i bilanci consuntivi e preventivi redatti ed illustrati dal Tesoriere.

Il coordinamento territoriale propone al Coordinamento regionale le liste per l'elezione dei comuni capoluogo e i candidati sindaco, rivenienti da opportune consultazioni democratiche, ed approva i programmi elettorali e le liste per l'elezione nei comuni del territorio di competenza.

Nelle Città metropolitane, si procede alla elezione del coordinatore della Città metropolitana, con l'applicazione delle stesse modalità previste dal presente articolo, sicché il riferimento al termine "territoriale" dovrà intendersi riferito alla "Città metropolitana".

Il Coordinatore Territoriale, in concerto con il Coordinamento Territoriale e con l'approvazione del Coordinatore Regionale, stabilisce le modalità di svolgimento dei Congressi locali nei Comuni di riferimento.

TITOLO IV LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

ART. 17 - CONTROLLO CONTABILE

Una società di revisione, iscritta all'Albo speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica, nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta della contabilità; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La società di revisione viene nominata dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 18 PATRIMONIO E PROVENTI

Direzione Italia non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.

Il patrimonio del Movimento è illimitato ed è costituito:

- dai beni immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti e donazioni;
- dall'introito delle quote sociali;
- da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di enti, persone fisiche o giuridiche, rappresentanti del Movimento eletti nelle istituzioni, o da altre associazioni;
- da redditi patrimoniali;
- dalle sottoscrizioni promosse dal Movimento;
- dai contributi di legge;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altro provento ordinario e straordinario derivante da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili e da ogni tipo di raccolta ammessa dalla legge.

Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet del Movimento, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione Nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio espresso dalla società di revisione.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento ed il finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

ART. 19 - AUTONOMIA PATRIMONIALE E GESTIONALE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

Il regolamento di amministrazione provvede - tra l'altro - a determinare i criteri di destinazione alle articolazioni territoriali dei contributi degli eletti, dei proventi delle iscrizioni e di ogni altra risorsa di autofinanziamento; l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari e postali intestati alle strutture territoriali; ogni altra procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

È in ogni caso preclusa agli Organi territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

- Compravendita di beni immobili;
- Compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
- Costituzione di società;
- Acquisto di partecipazioni di società esistenti;
- Accensione e concessione di finanziamenti;
- Stipula di contratti di mutuo;
- Rimesse di denaro da e/o verso l'Estero;
- Apertura di conti correnti all'estero e valutari;
- Acquisto di valuta;
- Richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal Rappresentante Legale.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del Movimento.

ART. 20 – CENTRO STUDI E RICERCHE

Il Movimento si doterà di un Centro studi e ricerche, di cui possono far parte soci e simpatizzanti, con lo scopo di produrre e svolgere studi e ricerche, oltreché eventi, seminari e quant'altro attinente alla finalità del Movimento, la sua attività', i suoi scopi, la politica e le Istituzioni.

ART. 21 - SIMPATIZZANTI

Al Movimento si può partecipare anche in qualità' di simpatizzante.

I simpatizzanti hanno gli stessi diritti e doveri dei soci, fatta eccezione per l'elettorato attivo e passivo.

TITOLO V ITALIANI ALL'ESTERO

ART. 22 - ORGANIZZAZIONE ITALIANI ALL'ESTERO

L'organizzazione degli Italiani all'estero sarà strutturata secondo lo schema territoriale delle ripartizioni elettorali.

Gli iscritti di ogni ripartizione eleggono il Proprio Presidente ed una Direzione Territoriale di almeno 10 membri.

I Presidenti partecipano ai lavori della Direzione Nazionale.

I componenti delle direzioni territoriali costituiscono l'Assemblea Generale degli italiani all'estero, e partecipano all'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea generale degli italiani all'estero si riunisce almeno una volta all'anno con compiti di coordinamento ed iniziativa politica.

TITOLO VI INCANDIDABILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

ART. 23 - INCANDIDABILITÀ

Sono incandidabili nelle liste del Movimento a qualunque competizione elettorale coloro che, alla data di presentazione delle liste, si trovino nelle condizioni previste dal D.Lgs. N. 235/2012.

ART. 24 - INCOMPATIBILITÀ

Sono incompatibili con ogni altro incarico nel Movimento e con incarichi istituzionali i membri del Collegio dei Probiviri.

La carica di Presidente di Gruppo al Parlamento Nazionale, o di Capo Delegazione al Parlamento Europeo, è incompatibile con altri incarichi interni al Movimento.

TITOLO VII IL MOVIMENTO IN RETE

ART. 25 - IL MOVIMENTO IN RETE

Il Movimento è presente, ed esercita la propria attività politica anche attraverso la rete telematica.

Il sito ufficiale del Movimento pubblica le deliberazioni e tutte le notizie sulle attività del Movimento, le iniziative dei propri rappresentanti nelle istituzioni, i programmi e le modalità di partecipazione interattiva per i soci e per i simpatizzanti.

Con apposito Regolamento vengono definite le modalità di iscrizione tramite la rete; sono inoltre previste consultazioni e iniziative di democrazia diretta, con il coinvolgimento anche dei non associati su temi di rilievo per l'attività del Movimento. Con apposito Regolamento sono altresì determinate modalità e procedure per la gestione del sito, per l'utilizzo da parte del Movimento dei social network e di altre forme di aggregazione in rete, per la partecipazione di associati e cittadini".

Il Regolamento, infine, indicherà le modalità con cui le convocazioni degli Organi potranno essere trasmesse anche per via telematica, o a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale del Movimento.

Le Associazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 2 del presente Statuto possono organizzarsi, oltreché su base territoriale, anche su base tematica.

IL PRESIDENTE DI
DIREZIONE ITALIA

Raffaello Fitto



www.direzione-italia.it